



COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA

TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.- Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254;
- nelle Leggi Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-epromozione-della-salute/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-vita/4750-polizia-mortuaria>
- nelle Deliberazioni della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.

Art. 2 – Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *nicchie cinerarie* manufatto di dimensioni minime per l'accoglienza di urne provenienti da cremazioni

Art. 3 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco (o suo delegato) quale Ufficiale di Governo e dall'ASL Competente per territorio.

2. I Servizi Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n.267/2000.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno

dei cimiteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II – DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del Dpr n. 396/2000.

Art. 7 – Atto di morte

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del Dpr n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del Dpr n. 396/2000.

Art. 8 – Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 12.

4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 9 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne

immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del Dpr 396/2000.

Art. 10 - Medico necroscopo

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da medici nominati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da esso delegato.

4. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.

Art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del Dpr 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del Dpr 285/1990.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

3. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

Art. 13 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del Dpr 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del Dpr 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati

amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

Capo III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.

2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Art. 16 – Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 17, comma 2.

Art. 17 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 18 – Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Art. 19 - Deposito di osservazione o camera mortuaria

1. Il deposito di osservazione/obitorio, DPR 10/09/1990, è istituito per convenzione presso l'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure (AL) – ASL AL.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

4. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Dpr 185/1964.

6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 20 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/7/1998.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21 – Tipi di feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del [Dpr 10 settembre 1990, n. 285](#).
2. In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il cofano “*Barriera*” oppure il cofano in “*cellulosa con bordo di legno*” approvati dal Ministero della Sanità, in sostituzione della cassa di zinco, rispettivamente con D.M. 1/2/1997 - 1/2/2002 e 14/4/2007. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:
 - · · coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993)
 - · · figli e genitori,
 - · · gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,

- · · gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.

3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 23 - Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose;

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dai Servizi Sociali competenti del territorio di residenza del defunto, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D. Lgs 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. I relativi costi sono a carico del Comune.

Art. 24 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V- TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 25 - Definizione di trasporto funebre

1. Per *trasporto funebre* si intende il trasporto dei cadaveri.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Art. 26 - Definizione di attività funebre

1. Per *attività funebre* si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- · · · disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;

- · · · fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;

- · · · trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs. 267/2000.

Art. 27 – Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:

- · · trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- · · assistenza alla composizione della salma;
- · · fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- · · suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- · · noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.

3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- · · arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- · · vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- · · comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- · · lavorazione di lapidi;
- · · altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 28 – Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.

5. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 29 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- · · orari di svolgimento dei servizi;
- · · orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- · · giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- · · viabilità dei veicoli interessati ai alle operazioni funebri.

2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via piu' breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 30 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.

3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.

4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

4. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.

5. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 31 – Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 - Trasporto di cassette di resti ossei

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 33 - Trasporto di urne cinerarie

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 34 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto

1. Le autofunebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto stabilito dall'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante la conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali competenti e dei previsti controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione, su richiesta della stessa, la predetta certificazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali può essere mantenuta.

Art. 35 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.
3. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

Art. 36 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.
2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 37 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - · · salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
 - · · salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - · · cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scervo da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.
4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione e su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 38 - Trasporti funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per l'attività istruttoria inerente il rilascio della relativa autorizzazione.
2. Analogamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, sarà riscosso il diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Art. 39 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 39 bis – Riti civili

Nel caso di riti civili la scelta del luogo di svolgimento del rito sarà concordata con il Sindaco o suo delegato.

Art. 40 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 41 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 42 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono

essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..

4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

- certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.

6. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 43 – Trasporti da altro Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art. 110 del presente regolamento.

2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Rocchetta Ligure, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 44 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità

giudiziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – CIMITERI

Cimiteri

ELENCO CIMITERI

Cimitero Capoluogo

Cimitero Frazione Pagliaro Superiore

Art. 45 – Divisione delle aree capoluogo

1. Il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale -2017 individua e prevede:

- campi per fosse comuni: per adulti e bambini
- ossario comune
- sepolture ad inumazione in concessione a tempo determinato(decennali)
- colombari individuali in concessione a tempo determinato(trentennali)
- cellette ossario individuali in concessione a tempo determinato(trentennali)
- cellette deposito urne cinerarie in concessione a tempo determinato(trentennali)
- aree per cappelle private e tombe di famiglia in concessione a tempo determinato(novantanovenali)
- area per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero, come previsto dalla L.R. Piemonte n. 20/2007.

Art. 46 - Sepolture private fuori dal Cimitero

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepito dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.

Art.47 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali;

3. La manutenzione del cimitero così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.

4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite da personale esterno espressamente incaricato ed i conseguenti oneri sono a carico dell'ordinante;

Art. 48 - Ricezione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti, in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri di questo Comune;

d) i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 15 del presente regolamento;

e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

f) nei loculi e nelle cellette comunali: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti, non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano

residenti o sepolti nel Comune;

g) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro al medesimo con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.

2. I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f) e g) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 49 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali

Si rimanda al Piano Regolatore Cimiteriale qualora verrà redatto.

CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 50 - Camera mortuaria

1. Il Comune utilizza le camere mortuarie site presso i locali Cimiteri, destinate all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, mentre come deposito di osservazione quando necessario utilizza in convenzione quella presso l'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure (AL) .

2. E' consentita la sosta anche dei feretri e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni destinati alla cremazione.

3. L'utilizzo viene gestito direttamente dall'Ente.

Art. 51 - Sala per autopsie

1. Il Comune utilizza in convenzione con il Comune di Novi ligure, nell'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure -ASL AL- un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 destinato alle autopsie ed all'osservazione dei cadaveri.

Art. 52 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero del Capoluogo e in quello della Frazione Pagliaro Superiore è istituito un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nello stesso manufatto adibito ad ossario possono anche essere raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma c) della L.R. Piemonte 20/2007;

4. Nei Cimiteri delle Frazioni, se non presenti, verranno realizzati nuovi ossari comuni.

CAPO III- INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 53 - Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.

2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.

3. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica secondo quanto disposto nel Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 54 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni, operazioni e oneri sono a carico dei

richiedenti.

2. Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,80 da ogni lato.

4. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e debbono distare m. 0,80 da ogni lato.

5. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato al precedente punto 2.

6. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

7. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

8. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

9. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 55 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. I privati, sono autorizzati all'installazione di croci e monumenti o lapidi copri tomba in pietra o materiali lapidei con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte ed, eventualmente, del nome di chi fa apporre il ricordo.

4. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i monumentini o le lapidi copritomba restano di proprietà del Comune.

Art. 56 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi

o cripte - costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne previste dalla normativa vigente, adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, larghezza m 0,75 e altezza m 0,70 al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura; i loculi dovranno presentare idonea pendenza verso l'interno (2%).

4. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, su richiesta degli interessati, anche cassetine resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Municipale nel caso di loculi comunali.

Art. 57 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo,

2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- · · per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- · · per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dalla Giunta Comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o in base alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previa diffida, , disporrà per l'estumulazione straordinaria e il feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco.

5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie

Art. 58 – Tumulazione salme persone conviventi o per benemerenzza

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2 comma dell'art. 93 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, autenticata ai sensi del Dpr 445/2000 e indirizzata al Responsabile del Servizio Demografico, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Responsabile del Servizio Demografico.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 59 – Disposizioni generali

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento;

3. Le operazioni di esumazione, e relativi oneri, sono a carico dei privati;

4. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

Art. 60 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del Dpr 10

settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate e saranno eseguite alla presenza di un incaricato del Comune.

Art. 61 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per campi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere agli ingressi del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo; ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.

Art. 62 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 (vietato da maggio a settembre). Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla presenza di incaricato comunale.

4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL utilizzando la semplice via epistolare o il fax. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 63 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :

- · - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;

- · - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Demografico (a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta)

5. I feretri sono estumulati a cura e con oneri dai privati famigliari/eredi secondo la programmazione del servizio competente.

6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 79, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento.

8. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal

Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario.

Art. 64 - Resti ossei

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie effettuate dal Comune, sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

Art. 65 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne preventivo avviso agli Uffici Comunali.

2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono consegnati al Sindaco o a suo Delegato a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

4. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 66 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. In ogni caso, i materiali e gli oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Sindaco restituiti alla famiglia.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO III

CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 67 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria

b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la

volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del Dpr 445 citato.

2. Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. Quanto previsto al comma 1 lett. a) e b) ed al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a).

7. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 68 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce *resto mortale*:

a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero

b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Per la cremazione di resti mortali:

a) l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;

b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 69 - Urne cinerarie e colombari

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 40 ed altezza cm. 40, costituite di materiale resistente (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari .

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 70 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in loculo oppure in sepoltura di famiglia anche in presenza di un feretro;

- la durata della tumulazione è prevista in 30 anni;

- la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo concessorio o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale avuta in concessione per la durata di 10 anni, rinnovabili una sola volta .

2. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

3. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dagli eredi/parenti, previo pagamento della relativa tariffa.

4. L'urna cineraria può essere:

a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;

b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 79 del presente Regolamento.

Art. 71 - Dispersione delle ceneri-Affidamento delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero.

La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001 come indicato dagli elaborati del piano regolatore cimiteriale ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto:

- nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono risposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari;

- l'Ufficiale di Stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all'atto dell'esumazione o della tumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all'entrata in vigore del d.p.r. 285/1990;

- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.

L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento. In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'art. 81 del presente Regolamento.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

Art. 72 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.

TITOLO IV

CONCESSIONI

CAPO - I – TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO

Art. 73 - Sepolture private – tombe di famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di tombe di famiglia:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
3. Nel primo caso il diritto di uso del sepolcro spetta esclusivamente ai richiedenti e si trasmette in via ereditaria; nel secondo caso spetta ai componenti della famiglia e, solo se si verifica l'estinzione della famiglia stessa, il diritto di sepoltura viene trasmesso in via ereditaria.
4. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati.
5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
7. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi i parenti in linea retta e i loro coniugi e in linea collaterale fino al 6° grado e gli affini fino al 4° grado.
8. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i loro coniugi, il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
9. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta e autenticata ai sensi del Dpr 445/2000, da presentare al Responsabile del Servizio Demografico che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla-osta.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.
13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 74 – Loculi cimiteriali

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune avvengono solo in caso di presenza di salma o in presenza di resti o ceneri, salvo eventuali prevendite e/o gare previste dalla Giunta Comunale (nel caso vengono applicate le norme di cui al Titolo II-capo I del presente atto), e riguardano sepolture individuali (loculi semplici o doppi), avelli ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
2. Compatibilmente con le dimensioni, nelle nicchie e nei loculi possono essere tumulati un solo feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche cassette resti o urne cinerarie, previo pagamento della relativa tariffa.
9. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma della persona ed eventualmente all'urna cineraria o cassetta con resti mortali per le quali venne fatta la concessione.
10. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data stessa della sottoscrizione dell'atto di concessione, che può essere fatta dal coniuge vivente o convivente more uxorio oppure, in loro assenza, per i parenti di 1° grado
11. Alla scadenza di tale termine il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre, ad onere e carico dei privati aventi causa, i resti mortali nell'ossario comune o inumandoli nel campo comune per completare il processo di scheletrizzazione; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, previo pagamento della tariffa in vigore al momento e determinata dalla Giunta Municipale.
12. I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, destinate a contenere i resti mortali dopo il periodo di tumulazione o inumazione previsto dalla Legge Regolamento. La concessione delle cellette ossario avrà durata di anni 30 dalla data della sottoscrizione della concessione.
13. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
14. Nel loculo, oltre al feretro, può essere consentita, secondo le dimensioni e fino a capienza, la collocazione di una, o più, cassetta resti o una, o più, urna cinerarie contenenti resti di un familiare che sia stato in vita coniuge o parente entro il secondo grado del defunto/concessionario, previo consenso degli aventi diritto, e previo pagamento di una somma per diritto di immissione dei resti pari al 50% della tariffa stabilita per la concessione in uso di una celletta ossario.
15. Prima dell'inserimento del feretro, affinché non ne sia saturata la capienza, è consentito l'inserimento di una sola cassetta di resti ossei o di una sola urna cineraria. Nel caso in cui la cassetta contenente i resti ossei, o l'urna contenente le ceneri, sia posta in un tumulo già oggetto di precedente concessione, potrà rimanervi fino alla scadenza della concessione stessa, dopodiché dovrà essere trasferita in altra collocazione.
16. Ogni spesa per rimozione sigillatura e per nuova sigillatura del loculo è a carico del concessionario, o dei suoi eredi.

Art.75- Costo concessioni

1. Il prezzo dei loculi e delle cellette ossario è fissato nei vari atti deliberativi che li hanno determinati, e nelle relative variazioni di tali prezzi che saranno approvate dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi.
2. In caso di rinuncia di concessione loculo per trasferimento della salma o dei resti mortali il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso;
3. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo (o celletta ossario) a meno di cinque anni dalla scadenza trentennale, non avrà diritto ad alcun rimborso;
4. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione nei 25 anni avrà diritto al rimborso del prezzo pagato in origine dedotto di 1/30° per ogni anno intero trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione. Resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire a tale richiesta quando non ci sia possibilità di dare in concessione ad altri la celletta o il loculo resosi disponibile.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta

Municipale.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 76 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt. 82 e 83, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del Dpr 10 settembre, incluse le concessioni cimiteriali perpetue assegnate prima del febbraio 2016 che devono essere permutate in concessioni a tempo determinato, con facoltà di rinnovo (L. 1990, n. 285.)

2. La durata è fissata:

in **99** anni, per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

in **30** anni, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;

in **30** anni, per i loculi individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma quarto;

3. Nell'atto di concessione la decorrenza della stessa coincide con la data della sottoscrizione dell'atto stesso

4. Le sepolture individuali per tumulazione non possono essere rinnovate per una durata superiore a 30 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione.

5. Le concessioni di aree non possono essere rinnovate per una durata superiore ai 99 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione.

Art. 77 - Modalità di concessione

1. Ogni sepoltura individuale deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate:

- la concessione si intende riferita al loculo ed alla lapide provvista di viti o borchie di fissaggio;

- le lapidi e gli accessori, devono essere identici a quelli già esistenti;

- nell'impossibilità di reperire sul mercato esemplari uguali a quelli in uso, potrà essere autorizzata la posa in opera di accessori simili;

- la scelta dei loculi dovrà avvenire in ordine progressivo e per fila;

- è consentita la deroga a quanto sopra disposto unicamente quando trattasi di tumulazione nei loculi sopra o sottostanti a quello occupato, intendendosi anche non immediatamente sopra o sottostanti quello occupato, di salme di un parente o di un affine entro il 2° grado;

- i prezzi di cessione dei loculi e cellette da destinare alla tumulazione di salme o resti di persone non residenti, ricevute nel Cimitero comunale a seguito dell'autorizzazione prevista dall'art. 48 del presente regolamento di Polizia Mortuaria, **saranno maggiorati nella misura del 50%**;

- in caso di decesso in altro Comune di persone che siano state residenti in Rocchetta Ligure che al momento della morte siano ricoverate in strutture assistenziali, pubbliche o private, situate in altri Comuni, non verrà applicata alcuna maggiorazione al costo del loculo o della celletta ossario.

2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

5. Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

6. Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca,

decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art. 78 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

Art. 79 - Divisione e subentri

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dell'Ufficio competente, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, nel rispetto delle norme del presente regolamento, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 82 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Stato Civile entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune. In difetto, il Responsabile del Servizio provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 80 - Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate.

1. Con istanza indirizzata al Sindaco, il quale la sottoporrà all'approvazione della Giunta Comunale uno o più concessionari di tombe personali o di famiglia possono dichiarare la loro rinuncia personale, oppure per sé e per i propri **futuri** aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento a favore dei concessionari residuali, mentre non è consentita la cessione a terzi del proprio diritto di sepoltura.
2. Tali richieste sono recepite e archiviate dall'Ufficio Stato Civile.
3. Qualora il sepolcro non sia ancora stato utilizzato è ammessa la retrocessione al Comune prima della scadenza di anni 99 dalla data della concessione. Ai concessionari o loro aventi diritto sarà rimborsata una quota pari al 50% del valore delle opere eseguite, se la concessione edilizia risale a massimo cinque anni addietro, o una quota ridotta rispetto a tale percentuale, per ogni lustro antecedente (40% fino a 10 anni addietro, 30% fino a 15 anni addietro, ecc.) Il valore delle opere eseguite, comprensivo del prezzo di concessione, sarà determinato con perizia del Responsabile del Servizio Tecnico;
4. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta, non inferiore al 10%.
5. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti anche di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari al 50 % del valore di concessione dei loculi comunali. La concessione avrà la stessa durata della concessione originaria, oppure 99 anni nel caso quella originaria fosse perpetua.

Art. 81 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte

del Sindaco o di suo delegato dei relativi presupposti e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le imprese funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Sindaco o suo delegato dovrà dar notizia al concessionario ove noto oppure, in difetto, mediante la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 82- Revoca ex concessioni a carattere perpetuo

1. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate **anteriamente** al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del Dpr 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi **50 anni** dalla Tumulazione dell'ultima salma se:

- a) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente,
- b) non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 83- Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, **entro 60 giorni dal decesso**, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute;
- in caso di sepoltura individuale richiesta per tumulazione futura e lasciata inutilizzata per un periodo di **almeno 30 anni**, anche se la concessione risale ad epoca anteriore all'approvazione del presente regolamento;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 85 del presente Regolamento;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ,
- quando la sepoltura privata costruita da più concessionari ai sensi dell'art. 82, comma 2, del presente Regolamento risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, createsi nel vigore di precedenti regolamenti, fermo restando che non si ha stato di abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata.
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato all'Ufficio di Stato Civile.

3. Qualora si verifichino situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, tale termine può essere abbreviato a seconda che le circostanze lo richiedano, purché risulti possibile notificare tale riduzione del termine ai concessionari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In tal caso, il nuovo termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa

diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

6. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.

7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio
Art. 84 - Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 76, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I -

Art. 85 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, esumazioni ed estumulazioni ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 86 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale LLPP..

Art. 87 - Responsabilità

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 88- Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

4. I consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione di opere all'interno del Cimitero dovranno essere compensati dal titolare della concessione secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 89 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio al transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso, ed è vietata la sosta nel cimitero di mezzi ed automezzi se non per operazioni di carico e scarico;

2. Nei giorni festivi e prefestivi i lavori devono essere interrotti ed il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 90 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento afferenti i lavori privati nel cimitero;

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

CAPO II - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art. 91 - Illuminazione votiva

1. Il Comune di Rocchetta Ligure ha esternalizzato il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, avvalendosi di un soggetto esterno.

TITOLO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I -

Art. 92- Orario

1. I cimiteri sono sempre aperti al pubblico

Art. 93 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;

- alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;

- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

3. E' consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica.

Art. 94 – Servizio di custodia

1. L'addetto comunale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 14 e la registra al protocollo giornalmente.

Art. 95 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

1. Sulle tombe e nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, lampade votive, ricordi, simboli, le iscrizioni secondo le forme, le misure, i caratteri, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP Comunale in relazione al carattere del luogo e alle norme fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanano dalle prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale.

2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.

3. Per i defunti privi di familiari, o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.

4. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal Sindaco e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

5. Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel

cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

9. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Sindaco potrà disporre per la rimozione.

Art. 96 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :

- consumare cibi e tenere un contegno chiassoso.
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- accumulare neve sui tumuli;
- sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
- coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a m. 1,00. o che comunque escano dal perimetro della tomba;
- collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
- l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
- occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
- far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
- entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta;

E' consentito l'accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del defunto;

2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è affidata al Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.

3. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.

4. Il personale addetto al Servizio è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 97 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

3. I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento.

Art. 98 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito, in forma cartacea o informatica, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I –

Art. 99 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

1. Salvo quanto qui previsto, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.

Art. 100 – Vigilanza - Sanzioni

1. Il Sindaco o suo delegato è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. A tal fine, gli appartenenti alla polizia locale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.

3. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali).

4. Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.500,00 a € 12.500,00.

5. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.

7. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

8. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 101 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 102 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

INDICE

PAG.

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 2

ART 1 OGGETTO 2

ART 2 DEFINIZIONI 2

ART 3 COMPETENZE 2

ART 4 RESPONSABILITA' 2

ART 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 3

CAPO II DICHIARAZIONI, CAUSA MORTE ED ACCERTAMENTI

DECESSI 3

ART 6 DICHIARAZIONE MORTE 3

ART 7 ATTO MORTE 3

ART 8 DENUNCIA CAUSA MORTE 3

ART 9 SEGNALAZIONI SOSPETTO DI MORTE AVVENUTA
PER REATO 4

ART 10 MEDICO NECROSCOPO 4

ART 11 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI
MORTALI 4

ART 12 AUTORIZZAZIONE INUMAZIONE, TUMULAZIONE
E CREMAZIONE 4

ART 13 SEPOLTURA NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI 4

ART 14 SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI 5

CAPO III PERIODO OSSERVAZIONE DEI CADAVERI 5

ART 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE 5

ART 16 MORTE IMPROVVISA O APPARENTE 5

ART 17 RIDUZIONE PERIODI DI OSSERVAZIONE 5

ART 18 CONDIZIONI PER L'OSSERVAZIONE 5

ART 19 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE O CAMERA MORTUARIA 5

CAPO IV FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA 6

ART 20 DEPOSITO CADAVERE NEL FERETRO 6

ART 21 TIPI DI FERETRO 6

ART 22 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERARI,
DELLE EPIGRAFI E DEGLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE
DELLA SALMA, RESTI O CENERI 6

ART 23 FORNITURA GRATUITA DEL SERVIZIO FUNEBRE 7

ART 24 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 7

CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI 7

ART 25 DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE 7

ART 26 DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ FUNEBRE 7

ART 27 SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI 8

ART 28 MODALITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E DELL'ATTIVITÀ
FUNEBRE 8

ART 29 DISCIPLINA ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE 9

ART 30 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 9

ART 31 TRASPORTO IN CASO DI CREMAZIONE 9

ART 32 TRASPORTO DI CASSETTE DI RESTI OSSEI 10

ART 33 TRASPORTO URNE CINERARIE 10

32

ART 34 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO 10

ART 35 LOCALI DI CUSTODIA DEI MEZZI DI TRASPORTO

ART 36 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI 10

ART 37 TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI 11

ART 38 TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO 11
ART 39 RITI RELIGIOSI 11
ART 39 bis RITI CIVILI
ART 40 TRASERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE 11
ART 41 MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI
DI RADIOATTIVITA' 11
ART 42 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO 12
ART 43 TRASPORTI DA ALTRO COMUNE 13
ART 44 INADEPIMENTI 13

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I CIMITERI 13

ELENCO CIMITERI 13
ART 45 DIVISIONE DELLE AREE CAPOLUOGO 13
ART 46 SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO 13
ART 47 DISPOSIZIONI GENERALI-VIGILANZA 14
ART 48 RICEZIONE NEL CIMITERO 14
ART 49 AMPLIAMENTO CIMITERO-DISPOSIZIONI GENERALI 14

CAPO II SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI 14

ART 50 CAMERA MORTUARIA 14
ART 51 SALA AUTOPSIE 14
ART 52 OSSARIO E CINERARIO COMUNE 14

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE 15

ART 53 DISPOSIZIONI GENERALI 15
ART 54 INUMAZIONE 15
ART 55 CIPPO 16
ART 56 TUMULAZIONE 16
ART 57 TUMULAZIONE PROVVISORIA 16
ART 58 TUMULAZIONE SALME PERSONE CONVIVENTI O PER
BENEMERENZA 17

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART 59 DISPOSIZIONI GENERALI 17
ART 60 ESUMAZIONI ORDINARIE 17
ART 61 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE 17
ART 62 ESUMAZIONI STRAORDINARIE 17
ART 63 ESTUMULAZIONI 18
ART 64 RESTI OSSEI 18
ART 65 OGGETTI DA RECUPERARE 18
ART 66 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI 18

TITOLO III CREMAZIONE

CAPO I CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART 67 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 19
ART 68 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI
E DI OSSA 20

ART 69 URNE CINERARIE E COLOMBARI 20

33

ART 70 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI 20
ART 71 DISPERSIONE DELLE CENERI-AFFIDAMENTO DELLE CENERI 21
ART 72 REGISTRAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE DISPERSIONI 22

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO

ART 73 SEPOLTURE PRIVATE-TOMBE DI FAMIGLIA 22
ART 74 LOCULI CIMITERIALI 22
ART 75 COSTO CONCESSIONI 23

ART 76 DURATA DELLE CONCESSIONI 24
ART 77 MODALITA' DI CONCESSIONE 24
ART 78 MANUTENZIONE 24
ART 79 DIVISIONE E SUBENTRI 25
ART 80 RETROCESSIONE, ANCHE PARZIALE, DI SEPOLCRI PRIVATI
O DI AREE CONCESSE MA NON ANCORA UTILIZZATE 25
ART 81 REVOCA 25
ART 82 REVOCA EX CONCESSIONI A CARATTERE PERPETUO 26
ART 83 DECADENZA 26
ART 84 ESTINZIONE 27

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

ART 85 ACCESSO AL CIMITERO 27
ART 86 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI
SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI 27
ART 87 RESPONSABILITA' 27
ART 88 RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO, CONSUMI 27
ART 89 INTRODUZIONE MEZZI D'OPERA E DEPOSITO MATERIALI 27
ART 90 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 28
ART 91 ILLUMINAZIONE VOTIVA 28
ART 92 ORARIO 28
ART 93 DISCIPLINA DELL'INGRESSO 28
ART 94 SERVIZIO DI CUSTODIA 28
ART 95 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE NEI
CAMPI COMUNI E NEI LOCULI 28
ART 96 DIVIETI SPECIALI 29
ART 97 RITI FUNEBRI 29
ART 98 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI 30

TITOLO VII

CAPO I NORME TRANSITORIE

ART 99 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE-CONCESSIONI
PREGRESSE-MUTAMENTO RAPPORTO CONCESSIONARIO 30
ART 100 VIGILANZA -SANZIONI 30
ART 101 RINVIO DINAMICO 30
ART 101 RINVIO DINAMICO 30
ART 102 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 30